

**Accordo giusta l'articolo 21 par.2 del Regolamento (CE) n. 987/09 o secondo l'articolo
18 par. 2 della convenzione bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito
tra lavoratore e datore di lavoro**

Il lavoratore è soggetto alle norme giuridiche svizzere sulla sicurezza sociale¹. Il datore di lavoro non ha uno stabilimento in Svizzera.

Con il presente modulo, il datore di lavoro e il lavoratore convengono che quest'ultimo adempie gli obblighi del datore di lavoro per quanto concerne il versamento dei contributi alla sicurezza sociale e la comunicazione delle informazioni prescritte dalla legge.

Il datore di lavoro versa al lavoratore, in aggiunta al salario, la parte dei contributi che, di norma, secondo il diritto svizzero, sono a carico del datore di lavoro. All'indirizzo internet www.bsv.admin.ch <Indicazioni pratiche <Contributi AVS, AI, IPG e AD (<http://www.bsv.admin.ch/praxis/02504/index.html?lang=it>) può consultare una tabella sinottica delle aliquote contributive previste dal diritto svizzero.

Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro rimane responsabile nei confronti delle istituzioni di sicurezza sociale.

1 Lavoratore

Cognome	
Nome(i)	
Data di nascita	Cittadinanza
Indirizzo	
.....	
N. AVS	Telefono

2 Datore di lavoro

Nome del datore di lavoro o dell'azienda		
.....		
Indirizzo		
.....		
Telefono	Fax	E-mail

Il lavoratore deve presentare questo accordo alle istituzioni d'assicurazione elencate qui di seguito:

a) Alla cassa di compensazione AVS competente (1° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale)

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo dovrà essere inviato alla cassa di compensazione di quest'ultimo.

¹ V. le tavole riassuntive sulla sicurezza sociale svizzera sul sito www.ufas.admin.ch > Temi > Affari internazionali (disponibili soltanto in francese e tedesco).

- b) **Per le aziende secondo l'articolo 66 LAINF, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI); per le altre, ad un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF**

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, è competente l'assicuratore-infortuni di quest'ultimo. In caso di attività in diversi ambiti, può succedere che per un medesimo lavoratore siano dovuti contributi sia all'INSAI che a un assicuratore-infortuni secondo l'articolo 68 LAINF.

- c) **All'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro (2° pilastro dell'assicurazione pensionistica legale):**

i) Nome dell'istituto di previdenza LPP registrato:

.....

ii) Se non è ancora affiliato ad alcun istituto di previdenza LPP registrato secondo la lettera i), il datore di lavoro deve provvedere a farlo. Sottoscrivendo il presente accordo, il datore di lavoro autorizza il lavoratore a concludere un tale contratto di affiliazione. Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza prendono atto che, con la conclusione del contratto di affiliazione, tutti i dipendenti del datore di lavoro assoggettati alla previdenza professionale svizzera dovranno essere assicurati presso questo istituto di previdenza.

- d) **Alla cassa di compensazione per assegni familiari del Cantone di domicilio, se il lavoratore abita in Svizzera, altrimenti alla cassa di compensazione cantonale per assegni familiari del luogo in cui è svolta l'attività principale.**

Se il lavoratore ha diversi datori di lavoro e uno di essi ha uno stabilimento in Svizzera, il modulo va consegnato alla sua cassa di compensazione per assegni familiari.

Il lavoratore è responsabile di pagare i contributi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

.....
Data e firma del lavoratore

.....
Data e firma del datore di lavoro